

**Motivi e principali argomenti**

I motivi e i principali argomenti dedotti dalla ricorrente sono identici a quelli invocati nell'ambito della causa T-168/10, Commissione/SEMEA, ove la Commissione fa inoltre valere che il Comune di Millau sarebbe responsabile in solido per il rimborso del debito della SEMEA, posto che il Comune di Millau avrebbe ripreso l'attivo e il passivo della SEMEA, ivi compreso il contratto concluso tra la SEMEA e la Commissione, il quale è alla base della presente controversia.

**Ricorso proposto il 29 dicembre 2010 — Just Music Fernsehbetrieb/UAMI — France Télécom (Jukebox)****(Causa T-589/10)**

(2011/C 72/34)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* Just Music Fernsehbetrieb GmbH (Landshut, Germania) (rappresentante: avv. T. Kaus)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* France Télécom SA (Parigi, Francia)

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 ottobre 2010, procedimento R 1408/2009-1;
- ordinare al convenuto di riformare la decisione di opposizione 30 settembre 2010, procedimento B 1304494, e di accogliere integralmente la domanda di registrazione n. 6163778;
- condannare il convenuto alle spese;
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione;
- in subordine, sospendere il procedimento fino all'adozione di una decisione definitiva sulla domanda di decadenza depositata dalla ricorrente presso l'UAMI il 21 dicembre 2010 contro il marchio comunitario anteriore n. 3693108.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo «Jukebox», per servizi delle classi 38 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 6163778

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:* registrazione comunitaria n. 3693108 del marchio figurativo «JUKE BOX», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42

*Decisione della divisione di opposizione:* accoglimento dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola, in primo luogo gli artt. 15 e 42, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché non è stata fornita alcuna prova dell'uso effettivo del marchio su cui si fonda l'opposizione, vale a dire la registrazione comunitaria n. 3693108 del marchio «JUKE BOX»; in secondo luogo, gli artt. 8, n. 1, lett. b), 9 e 65, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente valutato la somiglianza del marchio contestato; e, in terzo luogo, l'art. 78 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha esercitato i propri poteri di indagine e non ha fatto pieno uso delle proprie competenze.

**Ricorso proposto il 27 dicembre 2010 — Thesing e Bloomberg Finance/BCE****(Causa T-590/10)**

(2011/C 72/35)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrenti:* Gabi Thesing e Bloomberg Finance LP (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M.H. Stephens e R.C. Lands, solicitors)

*Convenuta:* Banca centrale europea

**Conclusioni delle ricorrenti**

- Annullare la decisione della Banca centrale europea, comunicata con lettere datate 17 settembre 2010 e 21 ottobre 2010, recante diniego di accesso ai documenti richiesti dalle ricorrenti;

- ingiungere alla Banca centrale europea di concedere alle ricorrenti l'accesso a tali documenti, conformemente alla decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) <sup>(1)</sup>;
- condannare la BCE alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento di una decisione della Banca centrale europea, comunicata con lettere datate 17 settembre 2010 e 21 ottobre 2010, con la quale quest'ultima ha respinto la domanda delle ricorrenti volta ad ottenere l'accesso ai seguenti documenti, conformemente alla decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3):

- i) una nota intitolata «The impact on government deficit and debt from off-market swaps. The Greek case (SEC/GovC/X/10/88a)» (L'impatto su deficit e debito pubblici degli swap negoziati fuori borsa. Il caso della Grecia);
- ii) una seconda nota intitolata «The Titlos transaction and possible existence of similar transactions impacting on the euro area government debt or deficit levels (SEC/GovC/X/10/88b)» (L'operazione Titlos e la possibile esistenza di operazioni analoghe con impatto sui livelli di debito e deficit pubblici della zona euro).

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

In primo luogo, esse affermano che la Banca centrale europea ha interpretato e/o applicato erroneamente l'art. 4, n. 1, lett. a), della decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004 (BCE/2004/3), il quale prevede un'eccezione al generale diritto di accesso sancito dall'art. 2 della medesima decisione, in quanto:

- i) la Banca centrale europea avrebbe omesso di interpretare l'art. 4, n. 1, lett. a), nel senso che esso impone che si prendano in considerazione elementi di pubblico interesse a favore della divulgazione;
- ii) la Banca centrale europea avrebbe omesso di riconoscere una rilevanza sufficiente o adeguata agli elementi di pubblico interesse a favore della divulgazione dei documenti richiesti;
- iii) la Banca centrale europea avrebbe sovrastimato e/o erroneamente identificato l'interesse pubblico che osta alla divulgazione dei documenti richiesti.

Inoltre, le ricorrenti affermano che la Banca centrale europea ha interpretato e/o applicato erroneamente l'art. 4, n. 2, della decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004

(BCE/2004/3), il quale prevede un'eccezione al generale diritto di accesso sancito dall'art. 2 della medesima decisione, in quanto:

- i) la Banca centrale europea avrebbe dovuto interpretare la nozione di interesse pubblico «prevalente» nel senso di un interesse pubblico che è sufficientemente importante da prevalere su qualsiasi interesse pubblico a mantenere l'eccezione;
- ii) la Banca centrale europea avrebbe dovuto concludere ritenendo esistente un interesse pubblico prevalente, in tal senso, favorevole alla divulgazione delle informazioni richieste.

Infine, le ricorrenti affermano che la Banca centrale europea ha interpretato e/o applicato erroneamente l'art. 4, n. 3, della decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004 (BCE/2004/3), il quale prevede un'eccezione al generale diritto di accesso sancito dall'art. 2 della medesima decisione, in quanto:

- i) la Banca centrale europea avrebbe dovuto interpretare la nozione di interesse pubblico «prevalente» nel senso di un interesse pubblico che è sufficientemente importante da prevalere su qualsiasi interesse pubblico a mantenere l'eccezione;
- ii) la Banca centrale europea avrebbe dovuto concludere ritenendo esistente un interesse pubblico prevalente, in tal senso, favorevole alla divulgazione delle informazioni richieste;
- iii) la Banca centrale europea avrebbe sovrastimato e/o erroneamente identificato l'interesse pubblico che osta alla divulgazione dei documenti richiesti.

<sup>(1)</sup> Decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (GU 2004 L 80, pag. 42).

### Ricorso proposto il 17 dicembre 2010 — Zenato/UAMI — Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA)

(Causa T-595/10)

(2011/C 72/36)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'italiano*

#### Parti

*Ricorrente:* Alberto Zenato (Verona, Italia) (rappresentante: A. Rizzoli, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)